

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
riguardante norme armonizzate sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo
(normativa sui dati)**

COM(2022)68 final del 23 febbraio 2022

(Sintesi a cura della Direzione generale Assemblea legislativa – Area Rapporti UE)

La proposta legislativa sui dati, meglio conosciuta come Data Act, è uno dei pilastri fondamentali della Strategia europea per i dati, adottata a Febbraio 2020 con la finalità di creare uno spazio unico europeo di dati e fare dell'Unione europea un leader mondiale dell'economia agile.

I dati sono un bene non rivale, questo significa che molte persone possono accedervi contemporaneamente per consumarli più volte senza che ciò incida sulla loro qualità o ne esaurisca la disponibilità. Negli ultimi anni è stato generato un volume di dati crescente che è in gran parte inutilizzato o concentrato nelle mani di un numero relativamente limitato di grandi società. Si tratta quindi di un potenziale non sfruttato che, nel rispetto delle norme e dei valori europei, occorre rimettere nella disponibilità di cittadini, imprese ed enti pubblici, al fine di garantire un maggiore equilibrio nella distribuzione del valore dei dati, compresi quelli generati dall'internet delle cose (*internet of things* "IoT"), per stimolare la crescita economica in tutti i settori.

La proposta ha carattere orizzontale e stabilisce principi che, con riferimento ai diritti di utilizzo dei dati, dovranno essere applicati in tutti i settori, dai macchinari intelligenti ai beni di consumo, dai trasporti all'energia. L'obiettivo generale della Commissione europea è quello di eliminare gli ostacoli all'accesso ai dati per gli operatori pubblici e privati e liberare il valore dei dati generati dagli oggetti connessi in Europa, preservando, comunque, gli incentivi a investire nella generazione di dati e tutelando le PMI dallo strapotere delle grandi imprese che godono di una posizione negoziale più forte.

Con questa norma, inoltre, gli enti pubblici potranno utilizzare, in determinate situazioni di emergenza pubblica o di carattere eccezionale, i dati delle imprese per migliorare il processo decisionale e dare risposte più efficaci ed efficienti ai cittadini. Le imprese non perderanno comunque il controllo sui dati generati dai loro prodotti grazie a meccanismi che garantiranno sia la compensazione dei costi per la messa a disposizione dei dati, sia la protezione dei dati commercialmente sensibili, inclusa la protezione dei segreti commerciali. La nuova norma facilita, inoltre, la portabilità dei dati, introduce garanzie contro il trasferimento illecito e stabilisce che il *diritto sui generis* non si applica alle banche dati generate automaticamente o ottenute nel contesto dell'internet delle cose (IoT), garantendo così la possibilità di accedere e utilizzare tali dati.

Di seguito una sintesi della proposta:

Capo II *Condivisione dei dati da impresa a consumatore e da impresa a impresa (articoli 3 ÷ 7):* accresce la certezza del diritto per consumatori ed imprese riconoscendo il diritto di accesso ai dati generati dai prodotti o dai servizi correlati che possiedono, affittano o noleggiano. I produttori e i progettisti devono progettare i prodotti in modo che i dati siano, per impostazione predefinita, facilmente accessibili, essi possono comunque accedere e, previo accordo con l'utente, utilizzarli. Inoltre, su richiesta dell'utente, produttori o progettisti – ad esclusione delle piccole e medie imprese - hanno l'obbligo di mettere tali dati a disposizione di terzi, ad esempio i fornitori di servizi post-vendita, beneficiando così del diritto ad un compenso. Questo svincola l'utente finale dai servizi offerti dal produttore, agevola la portabilità dei dati e sostiene una maggiore innovazione basata sui dati.

Capo III *Obblighi per i titolari dei dati tenuti per legge a mettere a disposizione i dati (articoli 8 ÷ 12):* stabilisce le condizioni applicabili agli obblighi relativi alla messa a disposizione dei dati e il relativo compenso che dovrà essere ragionevole. Gli eventuali compensi stabiliti per le PMI non possono essere superiori ai costi sostenuti per la messa a disposizione dei dati, salvo che la normativa settoriale stabilisca diversamente.

Capo IV Clausole abusive relative all'accesso ai dati e al relativo utilizzo tra imprese (articolo 13): prevede un sistema equo ed efficace di protezione contro clausole abusive nella condivisione dei dati finalizzato a garantire che gli accordi contrattuali di accesso e utilizzo dei dati non siano sbilanciati a favore della parte con maggiore potere contrattuale.

Capo V Mettere i dati a disposizione di enti pubblici e di istituzioni, agenzie o organismi dell'Unione sulla base di necessità eccezionali (articoli 14 ÷ 22): in caso di emergenze pubbliche o in situazioni in cui gli enti pubblici hanno la necessità eccezionale di utilizzare determinati dati che non possono essere ottenuti sul mercato, le imprese devono mettere a disposizione tempestivamente i dati necessari. In caso di emergenze pubbliche o gravi catastrofi naturali o provocate dall'uomo, i dati sarebbero messi a disposizione gratuitamente. In altri casi di necessità eccezionale, per prevenire un'emergenza pubblica o favorire la ripresa, il titolare dei dati che li mette a disposizione ha diritto ad un compenso che includa i costi relativi alla messa a disposizione dei dati pertinenti oltre a un margine ragionevole.

Capo VI Passaggio tra servizi di trattamento dei dati (articoli 23 ÷ 26): introduce prescrizioni normative minime di natura contrattuale, commerciale e tecnica, imposte ai fornitori di servizi cloud, edge e di altri servizi di trattamento dei dati, per permettere il passaggio tra tali servizi.

Capo VII Garanzie per i dati non personali in contesti internazionali (articolo 27): riguarda l'accesso illecito di terzi ai dati non personali detenuti nell'Unione da servizi di trattamento dei dati offerti sul mercato dell'Unione.

Capo VIII Interoperabilità (articoli 28 ÷ 30): stabilisce le prescrizioni essenziali in materia di interoperabilità che gli operatori degli spazi di dati e i fornitori di servizi di trattamento dei dati devono rispettare e stabilisce le prescrizioni essenziali dei contratti intelligenti

Capo IX Attuazione ed esecuzione (articoli 31 ÷ 34): stabilisce il quadro di attuazione e di esecuzione, con autorità competenti in ogni Stato membro e un meccanismo per il trattamento delle denunce

Capo X Diritto "sui generis" a norma della direttiva 1996/9/CE (articolo 35): dispone che alle banche dati che contengono dati ottenuti o generati da dispositivi e oggetti dell'internet delle cose (*IoT*), non si applica la tutela del *diritto sui generis* di cui all'art. 7 della direttiva 96/9/CE al fine di non ostacolare l'effettivo esercizio del diritto degli utenti di accedere e utilizzare tali dati.

Capo XI Disposizioni finali (articoli 36 ÷ 42): conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per integrare la norma e prevede la procedura di comitato per l'adozione di atti di esecuzione volti a facilitare l'adozione di specifiche comuni per l'interoperabilità e i contratti intelligenti, qualora non esistano norme armonizzate o tali norme siano insufficienti a garantire la conformità alle prescrizioni essenziali.

Attivazione della consultazione informatica

Ai sensi dell'art. 3 ter della legge regionale n. 16/2008 e in attuazione degli indirizzi contenuti nella Risoluzione n. 3328 approvata in esito alla Sessione europea 2021, su questa iniziativa verrà attivata la prima consultazione pubblica per la partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea. La consultazione si terrà sulla piattaforma di e-democracy della Regione Emilia-Romagna [PartecipAzioni](#) e sarà aperta dal ... al ...

Procedura e decorrenza dei termini di legge

La procedura è stabilita dall'articolo 38 del regolamento interno dell'Assemblea. Alla Commissione spetta l'esame nel merito e l'approvazione della Risoluzione.

Entro 30 gg. a partire dal 22 marzo 2022, data di trasmissione degli atti ai Presidenti delle Assemblee legislative regionali da parte della Conferenza Presidenti, è possibile inviare le eventuali osservazioni al Governo ai fini della formazione della posizione italiana ai sensi della legge 234/2012, in riferimento alle materie di competenza regionale. **La scadenza dei termini è pertanto fissata il 21 aprile 2022.**